

Causa T-54/89

Sig.ra V.
contro
Parlamento europeo

« Dipendente — Agente temporaneo —
Presupposti per il riconoscimento dell'invalidità —
Commissione di invalidità »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 novembre 1990 661

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Invalidità — Commissione di invalidità — Collegialità dei lavori — Portata — Redazione di un verbale — Condizione non essenziale (Statuto del personale, all. II, art. 7)*
2. *Dipendenti — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Lettera di notifica delle conclusioni cui è giunta la commissione di invalidità — Esclusione (Statuto del personale, artt. 90 e 91; all. II, art. 9, n. 2)*
3. *Dipendenti — Invalidità — Organo competente a riconoscere lo stato di invalidità di un agente temporaneo — Commissione di invalidità — Incompetenza dell'autorità che ha il potere di nomina (Regime applicabile agli altri agenti, art. 33, n. 2)*
4. *Dipendenti — Congedo di malattia — Prova della malattia — Produzione di un certificato medico non motivato — Insufficienza — Produzione di un certificato recante una diagnosi contraddetta dalle conclusioni della commissione di invalidità e da una visita di controllo — Rigetto del certificato (Statuto del personale, art. 59)*

5. *Dipendenti — Agente temporaneo — Licenziamento — Risoluzione di un contratto a durata indeterminata prima che siano notificate all'interessato le conclusioni della commissione d'invalidità — Regolarità*
 (Regime applicabile agli altri agenti, artt. 47 e 48)

1. La collegialità dei lavori della commissione d'invalidità non esclude che lo scambio di opinioni tra i suoi membri si possa effettuare in parte per iscritto. D'altra parte, l'esistenza di un processo verbale non è condizione essenziale per la validità delle deliberazioni della commissione d'invalidità.
2. La lettera con cui, conformemente all'art. 9, n. 2, dell'allegato II dello Statuto, sono notificate all'interessato le conclusioni della commissione di invalidità non costituisce una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina impugnabile mediante ricorso per annullamento.
3. Risulta dall'art. 33, n. 2, del regime applicabile agli altri agenti che, nell'ipotesi in cui la commissione di invalidità sia giunta alla conclusione che un agente temporaneo non è colpito da invalidità, l'autorità che ha il potere di nomina non può prendere una decisione di contenuto diverso.
4. Un'interruzione dell'attività lavorativa di un dipendente non può essere clinicamente giustificata con la produzione di un certificato medico non motivato, né può esserlo con la produzione di un certificato che rechi una diagnosi contraddetta tanto dalle conclusioni della commissione di invalidità quanto da una visita di controllo del medico di fiducia dell'istituzione.
5. Le disposizioni degli artt. 47 e 48 del regime applicabile agli altri agenti non ostano alla denuncia unilaterale, senza motivazione, del contratto di lavoro a durata indeterminata di un agente temporaneo. Questo principio vale anche durante un congedo di malattia, alla sola condizione che, se il contratto contiene la clausola del preavviso, il termine di preavviso non può cominciare a decorrere durante la durata del congedo, purché questo non superi il periodo di tre mesi. Nessuna norma stabilisce che l'instaurazione di un procedimento di accertamento dell'invalidità ha l'effetto di sospendere il diritto dell'APN di risolvere il contratto di un agente finché le conclusioni della commissione d'invalidità non le sono state trasmesse. Il solo fatto che la decisione di licenziamento è stata adottata prima che l'interessato abbia avuto conoscenza delle conclusioni della commissione d'invalidità non consente al Tribunale di concludere che sia stato commesso uno sviamento di potere.